

COMUNE DI CHIAVERANO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Giust.
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 15 in data 27/04/2016 ad oggetto

“Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione modifiche ed integrazioni.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad Oggetto:
Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione modifiche ed integrazioni.

Ritenutola meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Mignone Erino, Ebaniele Francesca)

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.15 DEL 21/04/2016

OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI , che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), nell’ambito della disciplina della IUC, può essere letto nel seguente modo suddividendolo per “argomenti”:
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU)
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha previsto un ulteriore differimento del termine dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 ed in particolare:

- comma 14, lettera a)**: Elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell' "utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").
"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»"
- comma 14, lettera b)**: Viene sostituito il comma 669 della Legge di Stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
*"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»"*
- comma 14, lettera c)**: la lettera c) interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 per gli immobili costruiti e destinati alla vendita cd "immobili merce", fintanto che restino invenduti e non siano locati.
*"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»"*
- comma 14, lettera d)**: Integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015.
*"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»";*
- comma 54)**: Canone concordato – il comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della legge di stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione per l'IMU al comma 53 (riduzione dell'imposta dovuta al 75%) anche per ciò che riguarda la TASI
"Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»"

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede all'art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale aveva deciso di approvare singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali, nonostante l'istituzione dell'unicità nominale dell'imposta IUC, al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo potesse incidere sull'applicazione degli altri regolamenti;

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n° 31 del 16/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), come componente dei servizi della IUC;

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IMU, nel rispetto degli equilibri finanziari del Bilancio, al fine di adeguarlo alle modifiche legislative intervenute;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le modifiche ed integrazioni al testo dei seguenti articoli contenuti nel

- **TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI” :**

- Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

- Art. 4 – Base imponibile della TASI

- Art. 5 – Aliquote della TASI

- **TITOLO II “ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI”**

- Art. 11 – Esenzione per abitazione principale

CHE è necessario inserire un nuovo articolo nel **TITOLO II “ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI”**, “Art. 11 bis – Agevolazioni”, nel quale rendere più chiara e trasparente ai contribuenti la normativa in materia di agevolazioni per i residenti all'estero (AIRE) e per gli immobili locati a canone concordato, in applicazione della :

- Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l'art. 9-bis, ha eliminato per l'anno 2014 la possibilità di assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: “l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, dopo l'ottavo periodo, il seguente stabilendo che “ *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*”;

- Legge n° 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 54 “*Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»*”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno d'imposta

2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sotto il profilo della regolarità Tecnica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), come componente dei servizi dell'Imposta Unica Comunale:

○ ***L'Art. 3 – “Presupposto impositivo della TASI” viene così modificato:***

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La TASI si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133.
3. Anche per la Tasi, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

○ ***L'Art. 4 – “Base imponibile della TASI” viene così modificato:***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, anche con riferimento ai casi di riduzione della base imponibile IMU, da individuarsi nella rendita catastale degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e a versare la relativa imposta.

○ ***L'Art. 5 – “Aliquote della TASI” viene così modificato:***

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune, per l'anno 2014 può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento
5. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
6. Il Comune con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e della destinazione degli immobili.

☉ **L' Art. 11- “Esenzione per abitazione principale” viene così modificato:**

1. E' esente dal pagamento della TASI l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI viene versata solo dal possessore nella percentuale stabilita dal comune.

○ **L'Art. 11 bis – “Agevolazioni” viene introdotto:**

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già titolari di trattamento

pensionistico nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità del trattamento pensionistico e la scelta dell'unità immobiliare destinataria della riduzione, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo del tributo annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione in locazione dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di locazione registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo del tributo annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

2) DI RIAPPROVARE integralmente il regolamento TASI con le modifiche sopra evidenziate, nel testo che, allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

4) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

5) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione modifiche al regolamento, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano , 21/04/2016

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Chiaverano 21/04/2016

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
li 05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 15/05/2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
